



Camera di Commercio
Caserta



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

N. 10 DEL REPERTORIO

OGGETTO: Ricorso al Tar Campania dell'impresa D'Alessandro Lavori srl avverso provvedimento del Conservatore R.I. Rea 182554 del 27.7.17 – costituzione in giudizio e nomina difensore dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre , presso la sede camerale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone, con l'assistenza del Segretario Generale, dr. Luca Perozzi:

- considerato che in data 2.11.2017 è stato notificato a questa Camera il ricorso con il quale La D'Alessandro Lavori srl ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania l'annullamento del provvedimento del Conservatore R.I. Rea n.182554, emesso in data 27.7.2017, contenente il divieto di prosecuzione dell'attività di impianti di produzione, di trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili in edifici adibiti per civili abitazioni e in edifici adibiti ad attività produttive per tutti gli impianti denunciati;
- atteso che tale procedimento riguarda aspetti concernenti l'applicazione di misure previste dal codice antimafia;
- ritenuta opportuna la costituzione in giudizio, al fine di far valere la ragioni dell'ente e dei motivi a base del provvedimento emanato dal conservatore
- considerata l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento per consentire al difensore dell'Ente la costituzione in giudizio in tempo utile, atteso che la causa, in ragione della Sezione presso la quale è incardinata, sarà trattata, verosimilmente, nell'udienza del 22 novembre o in quella del 6 dicembre prossimi;
- vista la determinazione segretariale n. 104 del 01.03.2016 con la quale è stato approvato l'elenco, valevole per un triennio, di avvocati per gli affidamenti di incarichi di assistenza legale;
- vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio e acquisito il parere favorevole del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

- di disporre la costituzione della Camera di Commercio nel giudizio indicato in oggetto, conferendo all'avv. Eduardo Romano, con studio in Aversa alla piazza Vittorio Emanuele, il mandato di rappresentare e difendere l'ente camerale,
- di demandare agli uffici la stipula di apposita convenzione di incarico per prestazione d'opera intellettuale con il professionista individuato;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

FIRMA DIGITALE

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)



Camera di Commercio
Caserta



La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 14/11/2017 al 20/11/2017

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 14/11/2017 al 20/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCA PEROZZI



**Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione**

**Segretario Generale della Camera di
Commercio di**

CASERTA

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e agli artt. 2, 5, 6 e 7 del Codice Disciplinare approvato con DPR 16.04.2013, n. 62.

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Qualifica
ROMANO	EDUARDO	Avvocato

in riferimento all'incarico di rappresentanza e difesa della Camera di Commercio di Caserta (Determinazione Presidenziale n. 10 del 10 novembre 2017) nel giudizio promosso dalla società D'Alessandro Lavori srl dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, per ottenere l'annullamento del provvedimento del Conservatore del R.I. Rea n. 182554 emesso in data 27.07.2017, contenente il divieto di prosecuzione dell'attività di alcuni impianti, nell'ambito di un procedimento riguardante aspetti concernenti l'applicazione di misure previste dal codice antimafia;

visti l'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché gli artt. 2, 5, 6 e 7 del Codice Disciplinare approvato con DPR 16.04.2013, n. 62;

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con riguardo alle normative sopra richiamate;

e rispetto agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice disciplinare di cui al D.P.R. n. 62/2013,

DICHIARA

quanto di seguito specificato (*barrare la voce che interessa*):

- **Art. 5 (Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni)**

Non si applica all'adesione a partiti politici o sindacati



di non aver aderito né di appartenere ad associazioni od organizzazioni il cui ambito di interesse può interferire con l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di aver aderito o appartenere alla/e sotto indicata/e associazione od organizzazione (specificare), il cui ambito di interesse può interferire con l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato

- **Art. 6, comma 1, (Comunicazione degli interessi finanziari)**



di non aver rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di non aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di aver in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente, di seguito indicati:

(indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate)



di aver avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente, di seguito indicati:

(indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate)

In quest'ultimo caso:



che né il sottoscritto né i propri parenti o affini entro il secondo grado, né il proprio coniuge o convivente hanno ad oggi rapporti finanziari con i soggetti privati sopra indicati



che il sottoscritto ovvero il sig. _____ (parente o affine entro il secondo grado, proprio coniuge o convivente) hanno rapporti finanziari con i soggetti privati sopra indicati e precisamente:

• **Art. 6, comma 2, (Comunicazione di conflitti d'interesse anche potenziali)**

di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività di difesa e rappresentanza dell'Ente camerale in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura – anche non patrimoniali come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici – con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

• **Art. 7 (Obbligo di astensione)**

di astenersi dal partecipare alla difesa e rappresentanza dell'Ente camerale in attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Di astenersi in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

• **di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.**

In fede.

Caserta, 21/12/2022

firma del dichiarante



Norme richiamate

D. Lgs n. 33/2013

Art. 10

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all' articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all' articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Testo unico sul Pubblico impiego

(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Ambito di applicazione

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.